

N. R.G. 12732-1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12732/2023 promossa da:

[REDACTED] con l'avv. STOJANOVA IVANA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Gattuso	Presidente Relatore
dott. Maria Cristina Borgo	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 *bis*, quarto comma D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;

RILEVATO che la Commissione ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 *ter*, primo comma lettera b), D.Lvo n. 25/2008, atteso che il ricorrente proviene da Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2 *bis* del medesimo D.Lvo n. 25/2008;

che ai sensi art. 35 *bis*, terzo comma lettera d), D.Lvo n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;

che il ricorso appare *prima facie* tempestivo, essendo stato proposto nei trenta giorni dal provvedimento dalla sua notifica;

che difatti, nonostante quanto riportato nel provvedimento in relazione al termine per il ricorso (indicato in giorni quindici), nella specie si deve invero tenere conto che non risulta che sia stata attivata la procedura accelerata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 28 del D.Lvo n. 25/2008, sicché per indirizzo ormai consolidato della Corte di cassazione non ricorre il dimezzamento del termine di cui all'art. 35 *bis*, secondo comma D.Lvo n. 25/2008, circostanza che deve assumersi rilevabile d'ufficio (in questo senso cfr. da ultimo Corte di cassazione n. 6745/2021 per cui «una simile verifica si presenta ineludibile ed officiosa, attesa la stretta incidenza della scelta del modello procedimentale sul diritto soggettivo di protezione del richiedente il quale, nel corso della procedura accelerata, subisce una restrizione delle garanzie partecipative proprie della fase amministrativa, nonché una contrazione di quelle difensive dinanzi l'Autorità giurisdizionale, mediante la drastica riduzione dei termini»);

che, riguardo al merito, nella specie la richiedente asilo ha dedotto sia una condizione generale di insicurezza del paese che, a norma dell'art. 2, comma 5, «gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova», posto che ha

dedotto il pericolo di subire danni gravi e trattamenti inumani o degradanti, motivati dalle continue minacce provenienti dai propri familiari;

che a tale riguardo va rilevato come ai fini della manifesta infondatezza il giudizio non possa spingersi sino ad un giudizio di credibilità, atteso che gli artt. 2 *bis* e 28 *ter* del d.lgs n. 25 del 2008, in conformità con la direttiva 32 del 2013 consente il provvedimento di manifesta infondatezza soltanto se il richiedente asilo proveniente da POS «*non ha invocato*» detti gravi motivi;

tenendo conto di tali parametri, la narrazione della ricorrente, impregiudicata ogni diversa valutazione nel merito all'esito di congrua istruttoria, non appare *prima facie* palesemente contraddittoria e necessita dunque di un approfondimento istruttorio in relazione alla specifica coerenza interna del racconto al fine di verificare se emergano o meno contraddizioni e se il richiedente asilo sia attendibile e abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare il suo racconto;

che va pure osservato che nella specie emergono profili di vulnerabilità che impongono un approfondimento istruttorio;

CONSIDERATO che ricorrono dunque gravi e circostanziate ragioni che consigliano la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle more della necessaria istruttoria;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.

Si comunichi.

Bologna, 13/10/2023

Il Presidente est.
dott. Marco Gattuso